

# Statuto "Nudè!"

## Definizioni e Finalità

### Articolo 1

È costituita l'Associazione non riconosciuta ai sensi del Codice del Terzo Settore (D.Lgs 117/2017, di seguito indicato come CTS) e ss.mm.ii, e delle norme del Codice civile in tema di associazioni, denominata "Nudè!" (indicata anche come "Associazione" nel presente testo) con sede legale in Via Principe Amedeo 35, 10123 (TO). La denominazione sociale dell'associazione, una volta ottenuta l'iscrizione nella sezione Associazioni di promozione sociale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) sarà integrata automaticamente con l'acronimo "APS" e diventerà "Nudè! APS".

Il trasferimento della sede legale all'interno del medesimo Comune deliberato dall'Assemblea dei soci non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

L'Associazione è un Ente del Terzo Settore (ETS) e centro di vita associativa, autonomo, pluralista, apartitico, a carattere volontario, democratico e antifascista ed ha durata illimitata; non persegue finalità di lucro e non è pertanto consentita la distribuzione anche indiretta di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatrici, associate, lavoratore e collaboratore, amministratore ed altre componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Condividendone le finalità, aderisce all'associazione e rete associativa nazionale "ARCI aps", adottandone la tessera nazionale quale tessera sociale.

### Articolo 2

Lo scopo principale dell'Associazione è promuovere socialità, mutualismo, partecipazione e sviluppo del senso di comunità, e contribuire alla crescita personale, culturale e civile delle proprie socie, come dell'intera comunità. Sono finalità dell'associazione promuovere e incentivare:

- la totalità della salute della persona, del suo benessere fisico e mentale, come centro dello sviluppo di sé
- il benessere delle persone e il riconoscimento del diritto alla felicità;
- il diritto all'autodeterminazione delle persone in ogni ambito di vita e fine vita;
- l'inclusione, l'accesso ai servizi di base, la parità di genere e le tematiche LGBTQ+ e relativi contrasti alle discriminazioni e agli stigmi socio-culturali;
- l'adesione attiva a reti multidisciplinari di enti (riconosciuti e non) che condividono le finalità dell'associazione e intervengono sui temi riportati all'art.2;
- la cultura, nelle sue forme espressive, la creatività e le attitudini creative, gli spazi per l'espressione, la formazione, la creazione, la produzione e fruizione culturale;
- il riconoscimento dei diritti culturali, la promozione dell'accesso universale alla conoscenza, al sapere, all'educazione, alla cultura, all'uso delle nuove tecnologie della comunicazione, la promozione dell'inclusione digitale (e-Inclusion);
- la cultura cinematografica e audiovisiva, ai sensi della L. 220/2016, attraverso proiezioni, dibattiti, conferenze, corsi, pubblicazioni e iniziative di formazione del pubblico riferite particolarmente al mondo giovanile e alle istituzioni scolastiche;
- l'accessibilità degli strumenti e delle informazioni volti alla creazione di salute, attraverso il sostegno dell'autonomia, dell'indipendenza e della consapevolezza;
- la consapevolezza in merito di prevenzione primaria per tutti gli ambiti di salute;
- la condivisione e del confronto tra persone anche in senso di auto mutuo aiuto;
- la presa in carico della persona da parte di un gruppo multidisciplinare, nella condivisione di percorsi, linee guida, evidenze scientifiche, sostenute dall'aggiornamento continuo delle figure professionali coinvolte;
- una comunicazione sana, non giudicante, onesta, basata su evidenze scientifiche e linee guida quando possibile;
- l'offerta attiva ai servizi per il coinvolgimento delle persone, anche in contesti scolastici, istituti pubblici e equipollenti.

### Articolo 3

l) L'Associazione persegue le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale di cui all'art. 2 mediante lo svolgimento in favore delle proprie associate, di loro familiari o di terzi, delle seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del CTS:

b) interventi e prestazioni sanitarie;

c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

In particolare, l'associazione si propone di: sviluppare le attività di cui all'articolo due nei seguenti modi, da intendersi a titolo esemplificativo e non esaustivo:

*divine teste*

*Severini*

*Eunabresiani*

*Mancollabau*

*Valentina Manni*

*Beano*  
*Ariehel*

- Organizzazione di momenti informativi e formativi di inclusione e sviluppo della persona umana attraverso il diritto alla salute, al benessere e alla felicità;
- Creazione di reti e partenariati con enti (pubblici, profit, no-profit) che facilitino l'engagement della cittadinanza, la diffusione di una cultura legata alla salute e all'inclusione e l'accesso ai servizi
- Organizzazione di attività culturali e aggregative per promuovere le tematiche di cui all'art.2
- Aggiornamento dei canali digitali di comunicazione e disseminazione;
- Attivazione di spazi fisici e virtuali volti a fornire strumenti per favorire autonomia, indipendenza e consapevolezza.
- Attivazione di percorsi corali atti a stimolare confronto e promuovere la condivisione anche all'interno di gruppi AMA.
- Creazione di laboratori di espressività e consapevolezza corporea attraverso discipline e pratiche artistiche
- Organizzazione di eventi e festival multidisciplinari sul territorio per la persecuzione delle tematiche di cui all'art.2
- Creazione di *team* multidisciplinari di persone con diverse competenze, esperienze e professionalità, volti alla condivisione e scambio di informazioni, alla creazione di luoghi di incontro e di dibattito attorno ai temi di cui all'art.2.
- creazione di una rete di professionisti che condividono l'etica, operano in ottica salutogenica, attraverso un modello di approccio alla salute basato sulla centralità della persona, sulla libertà della scelta, sulla promozione del diritto all'autodeterminazione, attraverso la comunicazione e la continuità.
- Creazione di momenti formativi per la persecuzione di obiettivi di prevenzione primaria volti ad individuare e a consolidare i fattori protettivi della salute individuale e collettiva;
- Creazione di momenti di aggiornamento per professionisti e non;
- Creazione di uno spazio di raccolta di Linee Guida aggiornate per i vari ambiti a scopo consultivo e divulgativo;
- Attivazione di progetti in collaborazione con associazioni, scuole, istituti pubblici ed equipollenti.

Tutti i campi in cui si manifestano esperienze culturali, ricreative e formative e tutti quelli in cui si può dispiegare una battaglia civile contro ogni forma d'ignoranza, d'intolleranza, di violenza, di censura, d'ingiustizia, di discriminazione, di razzismo, di emarginazione, di solitudine forzata, sono potenziali settori d'intervento dell'Associazione. L'Associazione può inoltre svolgere attività di somministrazione alle socie di alimenti e bevande come momento ricreativo e di socialità, complementare e strumentale all'attuazione degli scopi istituzionali e delle attività di interesse generale, come previsto dall'art. 85 comma 4 del CTS.

II) L'Associazione può esercitare, ai sensi dell'Art. 6 del CTS, attività diverse da quelle di cui al presente articolo, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, come individuate dal Consiglio Direttivo, nonché raccolte fondi ai sensi dell'art. 7 del medesimo decreto.

#### Articolo 4

L'Associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dalle proprie associate. La qualità di volontarie è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui le volontarie è socie o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

L'Associazione provvede ad istituire apposito registro ove iscrivere le volontarie dell'Associazione che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

L'Associazione potrà inoltre avvalersi, in caso di particolare necessità, per lo svolgimento dell'attività di interesse generale ed il perseguimento delle finalità, di prestazioni di lavoro dipendente, autonomo o di altra natura, anche ricorrendo alle proprie associate, secondo i limiti e le modalità stabiliti dalla normativa vigente.

#### Le Socie

#### Articolo 5

Il numero delle socie è illimitato e non può essere inferiore al numero minimo previsto dall'art. 35 c. 1 CTS. Può diventare socie chiunque approvi le finalità dell'Associazione, si riconosca nel presente Statuto, indipendentemente dalle proprie condizioni economiche, identità sessuale, nazionalità, appartenenza etnica e religiosa. In considerazione delle attività esercitate, i minori di anni diciotto possono assumere il titolo di socie previo consenso del genitore o di chi ne esercita la responsabilità genitoriale.


Alle aspiranti socie sono richiesti l'accettazione e l'osservanza dello statuto e il rispetto della civile convivenza. Lo status di socie, una volta acquisito, ha carattere permanente, e può venir meno solo nei casi previsti dal successivo art. 9. Non sono pertanto ammesse iscrizioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

Le aspiranti socie devono presentare domanda al Consiglio Direttivo, menzionando il proprio nome, cognome, indirizzo, luogo e data di nascita unitamente all'attestazione di accettare e attenersi allo statuto, ai regolamenti interni e alle deliberazioni degli organi sociali.

#### Articolo 6

E' compito del Consiglio Direttivo, o di una o più Consigliere da esso espressamente delegate, esaminare ed esprimersi in merito alle domande di ammissione, entro un massimo di trenta giorni dalla richiesta di adesione, verificando che le aspiranti socie abbiano i requisiti previsti. Qualora la domanda sia accolta, la comunicazione di accettazione sarà assolta con la consegna della tessera sociale di ARCI APS alle nuove socie e il suo nominativo sarà annotato nel Libro dei Soci.

In caso di rigetto motivato della domanda da parte del Consiglio Direttivo, comunicato entro il termine di cui al primo comma o ad essa non sia data risposta entro lo stesso termine, l'interessata potrà presentare ricorso al Presidente entro trenta giorni dalla comunicazione del rigetto ovvero dallo scadere dei termini di cui al primo comma. Sul ricorso si pronuncerà in via definitiva


  
 Clotilde Lodi, Emma Bresquani, Valeria Maini, Ariella, Marcello, Giovanni

l'Assemblea dei Soci alla sua prima convocazione.

#### Articolo 7

L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati.

Le socié hanno diritto a:

- frequentare la sede dell'Associazione e partecipare a tutte le iniziative e alle manifestazioni promosse dall'Associazione;
- riunirsi in assemblea per discutere e votare sulle questioni riguardanti l'Associazione e concorrere all'elaborazione del programma;
- discutere ed approvare i rendiconti;
- eleggere ed essere eletti/e componenti degli organismi dirigenti, di garanzia e di controllo;
- esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta al Consiglio Direttivo;
- approvare le modifiche allo statuto nonché l'adozione e la modifica dei regolamenti.

Hanno diritto di voto in Assemblea le socié che siano iscritte da almeno tre mesi nel Libro dei Soci e abbiano provveduto al versamento della quota sociale almeno quindici giorni prima della data di svolgimento dell'Assemblea.

#### Articolo 8

Le socié è tenute a:

- rispettare lo statuto, i regolamenti, le delibere degli organi sociali;
- versare alle scadenze stabilite le quote sociali decise dagli organismi dirigenti;
- mantenere un'irreprensibile condotta civile e morale nella partecipazione alle attività dell'Associazione e nella frequentazione della sede sociale. In particolare, è obbligo delle socié mantenere una condotta di rispetto verso le altre socié e verso gli organismi sociali nonché verso il buon nome dell'Associazione, le sue strutture e le sue attrezzature;
- rimettere la risoluzione di eventuali controversie interne al giudizio degli organismi di garanzia dell'Associazione o, in mancanza, all'Assemblea dei soci;
- osservare le regole dettate dalle Associazioni nazionali, dalle Federazioni, dagli Enti e dagli organismi ai quali l'Associazione aderisce o è affiliata.

La quota sociale rappresenta unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico dell'Associazione, non costituisce pertanto in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, non è in nessun caso rivalutabile, rimborsabile o trasmissibile.

#### Articolo 9

La qualifica di socié si perde per:

- decesso;
- scioglimento dell'Associazione;
- mancato pagamento della quota associativa annuale;
- dimissioni, che devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo;
- rifiuto motivato del rinnovo della tessera sociale da parte del Consiglio Direttivo;
- espulsione o radiazione.

Il mancato pagamento della quota associativa annuale nei tempi previsti, a seguito di sollecito di versamento anche collettivo, comporta la decadenza dell'associatè senza necessità di alcuna formalità, salvo specifica annotazione sul libro dei soci.

#### Articolo 10

Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di intraprendere azione disciplinare nei confronti delle socié, secondo la gravità dell'infrazione commessa, mediante il richiamo scritto, la sospensione temporanea, rifiuto del rinnovo della tessera sociale, o l'espulsione o radiazione, per i seguenti motivi:

- l'inosservanza delle disposizioni dello statuto, di eventuali regolamenti o delle deliberazioni degli organi sociali;
- la denigrazione dell'Associazione, dei suoi organi sociali, delle sue socié;
- l'attentare in qualunque modo al buon andamento della vita dell'Associazione, ostacolandone lo sviluppo e perseguendone lo scioglimento;
- il commettere o provocare gravi disordini durante le assemblee;
- l'appropriazione indebita dei fondi sociali, atti, documenti od altro di proprietà dell'Associazione;
- l'arrecare in qualunque modo danni morali o materiali all'Associazione, ai locali ed alle attrezzature di sua pertinenza. In caso di dolo, il danno dovrà essere risarcito;
- l'arrecare danni morali o materiali ad altre socié ovvero a terzi in occasioni comunque connesse alla partecipazione alla vita associativa, ovvero adottate condotte che manifestino con evidenza incompatibilità con i valori sociali espressi all'art. 2 del presente statuto.

#### Articolo 11


Ciascuno dei provvedimenti di cui al precedente articolo 10 dovrà essere reso noto alle socié con comunicazione scritta. Contro ogni provvedimento disciplinare di cui all'art. 10, è ammesso il ricorso entro trenta giorni al Presidente che lo pone all'ordine del giorno della prima Assemblea dei Soci utile, che deciderà in via definitiva.

#### Patrimonio Sociale e rendicontazione

#### Articolo 12

Il patrimonio sociale dell'Associazione è indivisibile e destinato unicamente, stabilmente e integralmente a supportare il perseguimento delle finalità sociali.

Esso è costituito da:

The image shows five handwritten signatures in black ink. From left to right, they are: a signature that appears to be 'Giovane', a signature that appears to be 'Emanuela Brezian', a signature that appears to be 'Martaella P...', a signature that appears to be 'Valentina Maini', and a signature that appears to be 'Anita'.

- beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione;
- eccedenze degli esercizi annuali;
- erogazioni liberali vincolate, donazioni, lasciti;
- fondo di riserva;
- partecipazioni societarie e investimenti in strumenti finanziari diversi.

Il patrimonio sociale, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

### Articolo 13

Le fonti di finanziamento dell'associazione sono:

- quote annuali di adesione e tesseramento delle socie;
- proventi derivanti dalla gestione economica del patrimonio;
- proventi derivanti dalla gestione diretta di attività, servizi, iniziative e progetti;
- contributi pubblici e privati;
- erogazioni liberali;
- raccolte fondi;

ogni altra entrata diversa non sopra specificata.

### Articolo 14

L'esercizio sociale si intende dal 1 Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno. Di esso deve essere presentato all'Assemblea dei soci entro il 30 Aprile dell'anno successivo un bilancio di esercizio ai sensi dell'art. 13 del CTS. Una proroga può essere prevista in caso di comprovata necessità o impedimento.

### Articolo 15

Sono previsti la costituzione e l'incremento del fondo di riserva. L'utilizzo del fondo di riserva è vincolato alla decisione dell'Assemblea dei soci.

Il residuo attivo di ogni esercizio sarà devoluto in parte al fondo di riserva, e il rimanente sarà tenuto a disposizione per iniziative consone agli scopi di cui all'art. 2 e per nuovi impianti o attrezzature.

## Organismi dell'Associazione

### Articolo 16

Sono organismi di direzione dell'Associazione:

- l'Assemblea delle Socie;
- il Consiglio Direttivo.

Tutte le cariche elettive sono gratuite.

È organismo di garanzia e controllo:

- il Collegio dei Sindaci revisori.

Gli organismi durano in carica quattro anni ed i componenti sono rieleggibili.

Tramite Regolamento o apposita delibera ciascun organismo può attivare per le proprie convocazioni modalità di partecipazione mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità delle associate che partecipa e vota.

### Articolo 17

Partecipano all'Assemblea generale dei soci tutte le socie che abbiano provveduto al versamento della quota sociale almeno quindici giorni prima della data di svolgimento dell'Assemblea stessa.

Le riunioni dell'Assemblea sono ordinariamente convocate a cura del Consiglio Direttivo tramite avviso scritto, contenente la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, da esporsi in bacheca e/o da inviare alle socie tramite posta elettronica/posta ordinaria almeno quindici giorni prima.

### Articolo 18

L'Assemblea generale dei soci può essere convocata in via straordinaria dal Consiglio Direttivo o dal Presidente per motivi che esulano dall'ordinaria amministrazione, nei casi previsti dagli artt. 20 e 31, ed ogni qualvolta ne faccia richiesta motivata il Collegio dei Sindaci revisori (ove nominato) o almeno un quinto delle socie aventi diritto al voto. L'Assemblea dovrà aver luogo entro trenta giorni dalla data in cui è richiesta e delibera sugli argomenti che ne hanno richiesto la convocazione.

### Articolo 19

In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita alla presenza della metà più uno delle socie con diritto di voto, in seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero delle intervenute. L'Assemblea delibera sulle questioni poste all'ordine del giorno a maggioranza dei voti delle presenti, salvo le eccezioni di cui all'art. 20.

Il voto è personale e non sono ammesse deleghe.

### Articolo 20

Per deliberare sulle modifiche da apportare allo Statuto o al Regolamento proposte dal Consiglio Direttivo o da almeno un quinto delle socie, è indispensabile la presenza di almeno un terzo delle socie con diritto di voto, ed il voto favorevole di almeno tre quinti delle partecipanti.

Per le delibere di modifiche consistenti nel recepimento di intervenute novità normative vincolanti è sufficiente, in seconda convocazione, la maggioranza delle intervenute.


 Clione Scoll  
 Maccella Ben  
 Emma Brescian  
 Benito  
 Valeria Mauri  
 Anel

Per le delibere di trasformazione, fusione o scissione è indispensabile la presenza della maggioranza assoluta delle soci aventi diritto al voto, ed il voto favorevole i quattro quinti delle presenti.

Per delibere riguardanti lo scioglimento o la liquidazione dell'Associazione valgono le norme di cui all'art. 31.

#### Articolo 21

L'Assemblea è presieduta dalla Presidente dell'Associazione o da una soci eletta dall'Assemblea stessa. La Presidente dell'Assemblea propone una segretaria verbalizzante eletta in seno alla stessa. Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta un decimo delle soci presenti con diritto di voto.

Per l'elezione degli organi sociali la votazione avviene di norma a scrutinio segreto, secondo le modalità previste dal regolamento.

Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità le componenti del Consiglio direttivo non hanno diritto di voto. Le deliberazioni assembleari sono riportate sul libro verbali a cura della segretaria che li firma insieme alla presidente. I verbali e gli atti verbalizzati sono esposti all'interno della sede sociale durante i quindici giorni successivi alla loro formazione, e restano successivamente agli atti a disposizione delle soci per la consultazione.

#### Articolo 22

L'Assemblea generale delle soci, nei termini di cui all'ultimo comma dell'art. 7:

- a) elegge e revoca le componenti degli organi sociali;
- b) al termine del mandato discute la relazione del Consiglio Direttivo uscente e l'indirizzo programmatico del nuovo mandato; elegge una commissione elettorale, composta da almeno tre soci, che controlli lo svolgimento delle elezioni e firmi gli scrutini;
- c) nomina e revoca, nei casi previsti dalla legge, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- d) approva il bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio sociale;
- e) approva le linee generali del programma di attività per l'anno in corso e l'eventuale relativo documento economico programmatico;
- f) delibera sulla responsabilità delle componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- g) delibera sulle modificazioni dello statuto;
- h) delibera sull'assunzione dei regolamenti interni, compreso il regolamento dei lavori assembleari;
- i) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- l) delibera su tutte le questioni attinenti la gestione sociale;
- m) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge o dal presente Statuto alla sua competenza.

#### Articolo 23

Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea delle soci, ed è composto da un minimo di 5 eletti fra le soci. Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione previsto dall'art. 26 del CTS, dura in carica quattro anni e le sue componenti sono rieleggibili.

Le componenti del Consiglio Direttivo non devono trovarsi in nessuna condizione di incompatibilità previste dall'art. 2382 del codice civile (Cause di ineleggibilità e di decadenza).

#### Articolo 24

Il Consiglio Direttivo nell'ambito delle proprie funzioni può avvalersi, per compiti operativi o di consulenza, di commissioni di lavoro da esso nominate, nonché dell'attività volontaria di cittadine non soci, in grado, per competenze specifiche, di contribuire alla realizzazione di specifici programmi, ovvero costituire, quando ritenuto indispensabile, specifici rapporti professionali, secondo quanto previsto dall'art. 4.

#### Articolo 25

Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno:

- la Presidente: ha la rappresentanza legale e la firma sociale dell'Associazione e la rappresenta anche verso i terzi. Convoca e presiede il Consiglio; può, in casi di urgenza, assumere provvedimenti di normale competenza del Consiglio Direttivo che dovranno essere sottoposti a ratifica nel primo Consiglio utile;

- la Vicepresidente: coadiuva la Presidente e, in caso di assenza o impedimento di questi, ne assume le mansioni;


- la Segretaria: cura ogni aspetto amministrativo dell'Associazione; redige i verbali delle sedute del Consiglio e li firma con il Presidente; presiede il Consiglio in assenza del Presidente e del Vicepresidente.

In caso di dimissioni, decesso o decadenza di Presidente, Vicepresidente o Segretaria è facoltà del Consiglio Direttivo eleggere una nuova incaricata all'interno delle proprie componenti in carica e, se necessario, provvedere alla reintegrazione di una componente del Consiglio secondo le norme stabilite all'articolo 28 dello statuto. Il Consiglio può inoltre distribuire fra le sue componenti altre funzioni attinenti a specifiche esigenze legate alle attività dell'Associazione.

#### Articolo 26

Compiti del Consiglio Direttivo sono:

- convocare l'Assemblea delle soci;
- eseguire le delibere dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività sociale sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'associazione, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'associazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Nei limiti previsti dall'art. 13 c. 2 CTS, il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa.
- Predisporre l'eventuale bilancio sociale secondo le modalità e nei casi previsti dall'art. 14 del CTS;
- Individuare le attività diverse di cui all'articolo 6 del CTS da svolgere in armonia con le finalità sociali e documentarne il carattere secondario e strumentale secondo quanto previsto dell'Art. 13 c. 6 CTS nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio;
- Predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e programmazione economica dell'anno sociale;
- Predisporre i regolamenti da sottoporre alla deliberazione dell'Assemblea;



Marcella Baur  
Valentina Maini

Chiara Dada Emma Bresnan  
Ariele

- all'interno delle linee guida definite dall'Assemblea, deliberare sulle modalità di gestione del tesseramento;
- deliberare circa l'ammissione delle soci, può delegare allo scopo una o più Consigliere;
  - Deliberare circa le azioni disciplinari nei confronti delle soci;
  - Sovrintendere all'ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Associazione e, all'interno delle linee guida espresse dall'Assemblea, adottare tutti i provvedimenti necessari a garantire il buon andamento dell'Associazione;
  - stipulare tutti gli atti e i contratti inerenti le attività sociali;
  - curare la gestione di tutti i beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione o ad essa affidati a qualsiasi titolo;
  - decidere le modalità di partecipazione dell'Associazione alle attività organizzate da altre associazioni ed enti, e viceversa, se compatibili con i principi ispiratori del presente Statuto;
  - presentare all'Assemblea, alla scadenza del proprio mandato, una relazione complessiva sull'attività inerente il medesimo.

#### Articolo 27

Il Consiglio Direttivo si riunisce di norma una volta al mese, in un giorno prestabilito senza necessità di ulteriore avviso, e straordinariamente quando ne facciano richiesta almeno tre Consiglieri, o su convocazione della Presidente.

È da ritenersi valido il Consiglio Direttivo non formalmente convocato in presenza della totalità delle Consiglieri. Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza delle Consiglieri, e le delibere sono approvate a maggioranza assoluta di voti delle presenti.

Le votazioni normalmente sono palesi, possono essere a scrutinio segreto quando ciò sia richiesto anche da una sola Consigliere. La parità di voti comporta la reiezione della proposta.

Delle deliberazioni è redatto verbale a cura delle Segretarie, che lo firma insieme alla Presidente. Tale verbale è conservato nel libro verbali del Consiglio Direttivo ed è a disposizione delle soci che richiedano di consultarlo.

#### Articolo 28

Le Consiglieri sono tenute a partecipare attivamente a tutte le riunioni, sia ordinarie sia straordinarie. Le Consiglieri, che ingiustificatamente non si presenta a tre riunioni consecutive, decade. Decade comunque la Consigliere dopo sei mesi di assenza dai lavori del Consiglio. Nella prima convocazione utile, il Consiglio Direttivo prende atto della decadenza.

È facoltà delle Consiglieri rimettere le dimissioni dal proprio incarico mediante formulazione all'interno della riunione del Consiglio e annotazione nel verbale della seduta, oppure, se presentate fuori dalla riunione del Consiglio, mediante comunicazione scritta alla Presidente e dalle stesse riportata all'interno della successiva riunione del Consiglio.

Le consigliere decadute o dimissionarie può essere sostituite, ove esista, dalle soci risultate prime escluse all'elezione del Direttivo, diversamente la prima Assemblea delle soci utile provvede a reintegrare le componenti del Consiglio decadute; le nuove elettore rimangono in carica fino alla naturale scadenza del Consiglio. Nel caso in cui per dimissioni o altre cause decadano dall'incarico la maggioranza dei/delle componenti del Consiglio Direttivo, l'intero Consiglio decade.

Il Consiglio Direttivo può dimettersi quando ciò sia deliberato dai 2/3 delle Consiglieri. Il Consiglio decaduto o dimissionario è tenuto a convocare l'Assemblea indicando nuove elezioni entro trenta giorni.

#### Articolo 29

I) Il Collegio dei Sindaci revisori è un organismo di garanzia e di controllo ai sensi dell'art. 30 del CTS. Qualora si renda obbligatorio per Legge eletto il Collegio dei Sindaci revisori composto da un minimo di 1 a un massimo di 3 componenti, che possono essere individuati anche tra persone non aderenti all'Associazione. II) Le cariche delle consigliere e sindaco revisore sono incompatibili fra loro, ai componenti del Collegio si applica l'articolo 2399 del codice civile (Cause d'ineleggibilità e di decadenza). Almeno una delle componenti deve essere scelta tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile, le restanti componenti dovranno comunque possedere comprovate capacità tecniche, conoscenza dell'Associazione e moralità. III) Il Collegio vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs 231/2001, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti.

IV) Il Collegio esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del CTS, ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 CTS. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

V) le componenti del Collegio possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori/alle amministratrici notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Delle deliberazioni è redatto verbale, tale verbale è conservato nel libro verbali del Collegio ed è a disposizione delle soci che richiedano di consultarlo.

#### Articolo 30

Fermo restando quanto previsto dall'articolo 29, nei casi previsti dall'art. 31 del CTS l'Associazione:

- potrà incaricare della revisione legale dei conti il Collegio dei Sindaci revisori, qualora sia costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro;
- ovvero nominerà un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

#### Norme di Scioglimento

##### Articolo 31

Fatto salvo quanto previsto dall'art. 49 del CTS la decisione motivata di scioglimento dell'Associazione deve essere presa da almeno i ¾ delle associate.

In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione il patrimonio, dedotte le passività, sarà devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore aderenti ad ARCI APS, secondo le modalità stabilite da un collegio di liquidatori appositamente costituito, e in armonia con quanto disposto al riguardo dal CTS. La stessa procedura si applica anche in caso di cancellazione dal RUNTS ai sensi dell'art. 50 del CTS.

*Bayo* *Marcella Bau* *Valentina Maini* *Aurelia*  
*Anna Maria* *Anna Maria* *Emma Bresciani*

È esclusa, in ogni caso, qualunque ripartizione tra le soci del patrimonio residuo.

#### Disposizioni Finali

#### Articolo 32

Per quanto non previsto dallo statuto o dal regolamento interno, decide l'Assemblea a norma dello statuto nazionale di "ARCI aps", del CTS, del Codice Civile e delle norme vigenti.

La Segretaria  


La Presidente  


 Valentina Maijani   Emma Bresciani

---

**R: Registrazione dello Statuto "Nudø!"**

1 messaggio

---

**DP I TORINO - UT TORINO 1** <dp.itorino.uttorino1@agenziaentrate.it>  
A: "segreteria@arcitorino.it" <segreteria@arcitorino.it>

28 aprile 2022 17:14

Buongiorno,

la presente per informare che la vostra richiesta di registrazione è stata evasa. Di seguito gli estremi di riferimento:

numero **2094** serie **3** del **28/04/2022** (funzionario di riferimento **DI GIROLAMO ROBERTA** )

**SOLO SE DOVUTO PER QUESTA FATTISPECIE DI ATTO**, il definitivo controllo della regolarità del bollo avverrà al momento della riconsegna degli originali.

grazie per la collaborazione.

**ULTERIORI OSSERVAZIONI**

---

---

Cordiali saluti



**Direzione Provinciale I di Torino**

**Ufficio Territoriale di Torino 1**

---

*Il Funzionario Delegato*

*Dott. Ermanno Edgardo Abbondanza \**

*Capo Team gestione e controllo atti 2 (atti privati)*

*Corso Bolzano 30 - 10121 TORINO*

PHONE 01119469560 VOIP 4282560

\* E-Mail : [ermannoedgardo.abbondanza@agenziaentrate.it](mailto:ermannoedgardo.abbondanza@agenziaentrate.it)

*\*Firma su delega del Direttore Prov.le Marcella Franco*

*Clausola di riservatezza:*

*Le informazioni contenute in questo messaggio di posta elettronica sono riservate e confidenziali e ne è vietata la diffusione in qualunque modo eseguita. Qualora Lei non fosse la persona a cui il presente messaggio è destinato, La invitiamo gentilmente ad eliminarlo dopo averne dato tempestiva comunicazione al mittente e a non utilizzare in alcun caso il suo contenuto. Qualsivoglia utilizzo non autorizzato di questo messaggio e dei suoi eventuali allegati espone il responsabile alle relative conseguenze civili e penali.*